

Allegato 5)

CONCESSIONE IN USO DI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRO-
FORESTALE REGIONALE DELLA REGIONE UMBRIA

Rata terreno – sita in località Campeggia nel comune di San Venanzo

Con la presente Concessione/Contratto da valere a tutti gli effetti di legge, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022, presso la sede della Agenzia Forestale Regionale - Via P. Tuzi, 7 – Perugia;

TRA

1) Dott. Michele Bazzani, nato a _____, nella qualità di Dirigente incaricato dell'Agenzia Forestale Regionale C. F. 94143220542 e partita IVA 03304640547 di seguito chiamato Concedente;

E

2) Il Sig. _____ nato a _____ e residente in _____ di seguito chiamato Concessionario.

PREMESSO

- Che la Regione Umbria, con L.R. n. 18 del 23/12/2011, ha istituito l'Agenzia Forestale Regionale di seguito A.Fo.R.;
- Che l'art. 19 comma 1 lettera a) della legge regionale suddetta conferisce all'A.Fo.R. i compiti relativi alla gestione dei beni agro-forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Umbria;
- Che tra i suddetti beni è ricompresa una rata di terreno sita in Località Campeggia del Comune di San Venanzo (TR) individuata quale LOTTO n. 2 nella procedura di evidenza pubblica attuata da questa A.Fo.R. con D.D. n. _____ del _____;
- Che il/la Sig./Sig.ra _____, in esito all'aggiudicazione avvenuta con D.D. n. _____ del _____ risulta affidatario/a del LOTTO n. 2 ed in particolare dei terreni di cui al prospetto riportato all' ART. 2 del presente contratto, appartenenti al patrimonio agro-forestale regionale in loc. Campeggia del Comune di San Venanzo;
- Che il/la Sig./Sig.ra _____, richiede pertanto la presente concessione, che viene accordata per una durata di anni 9 anni con decorrenza dalla data di stipula;
- Il canone annuale stabilito in sede di gara è stato calcolato sulla base dei Valori Agricoli Medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie delle province di Perugia e Terni validi per l'anno solare 2022 di cui al supplemento ordinario al BUR serie generale n. 7 del 16.02.2022;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 (BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

L'Agenzia Forestale Regionale concede in uso a favore del concessionario, che accetta alle condizioni che seguono, i terreni ubicati in Località Campeglia nel Comune di San Venanzo facenti parti del patrimonio agro-forestale regionale della superficie complessiva riferita al LOTTO n. 2 di cui all'espletamento della evidenza pubblica citata in premessa, per Ha 0,2150 distinti al C.T. come segue:

ELENCO PARTICELLARE TERRENI:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE ha
San Venanzo	84	26/p	S.	0,0355
	84	26/p	P.	0,1795
TOTALE SUP. CATASTALE in concessione Ha				0,2150

Come da planimetria allegata da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3 (CONDIZIONI PER LA GESTIONE)

La concessione d'uso è finalizzata ad utilizzare i beni oggetto della concessione così come meglio individuati al precedente articolo 2 compatibilmente alla destinazione agricola degli stessi.

La presente concessione non ha natura di contratto agrario.

La gestione dei terreni, oggetto della concessione d'uso, si basa sulle seguenti condizioni fondamentali:

1. Obbligo a carico del concessionario dell'assunzione dei seguenti impegni per tutta la durata della concessione:
 - Custodire e conservare con diligenza i beni ricevuti in consegna;
 - Provvedere a proprie spese all'ordinaria manutenzione del terreno;
 - Provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria dei beni per cause imputabili al concessionario;
2. Il concessionario non potrà apportare i miglioramenti più opportuni compatibili con la natura del fondo e le finalità della concessione; i miglioramenti in ogni caso rimangono di diritto acquisite al patrimonio agroforestale regionale indisponibile senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi di qualsiasi natura alla fine della concessione;
3. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a eventi eccezionali o calamità, non imputabili al concessionario, o nel caso in cui l'intervento costituisca miglioria o innovazione che comporti un effettivo incremento del valore dei beni in concessione e non sia esclusivamente finalizzato a un migliore godimento dei beni da parte del concessionario, previo accordo fra le parti, l'esecuzione degli interventi potrà avvenire:
 - A totale carico pubblico, con eventuale incremento proporzionale del canone all'investimento eseguito, in misura pari all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori, il cui tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
 - A cura e spese del concessionario il quale potrà richiedere lo scomputo dal canone concessorio fino alla concorrenza massima dell'80% dell'importo annuo e per un periodo necessario al recupero delle somme investite che però non potrà essere superiore al termine di durata della concessione. Le spese sostenute per gli investimenti dovranno essere debitamente giustificate

dal concessionario, qualora necessario, dal progetto esecutivo degli interventi, dalle fatture o altri documenti contabili quietanzati.

4. Il concessionario non potrà consentire servitù di qualsiasi genere sui beni oggetto della concessione, né cedere a terzi l'uso o il godimento anche parziale degli stessi - (divieto di sub-concessione o di cessione del contratto di concessione) senza autorizzazione scritta dell'Agenzia.

ART. 3 (DURATA DELLA CONCESSIONE)

La concessione avrà durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del _____. e scadenza fissata al _____.

Non è ammesso il rinnovo tacito della stessa, ma le parti si impegnano comunque a considerare la rinnovazione/proroga del presente contratto mediante provvedimento formale espresso e qualora ciò sia possibile.

Alla scadenza il Concessionario dovrà rilasciare i beni in uso, oggetto del presente contratto di concessione in uso liberi da cose, persone, animali e nella piena disponibilità del concedente senza che lo stesso abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto contrattuale esistito.

In caso di mancato rilascio dei beni, il Concessionario di obbliga a pagare in favore del concedente una penale di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo l'eventuale ulteriore danno.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'A.Fo.R. al concessionario uscente.

ART. 4 (FACOLTA' DI RECESSO)

L'A.Fo.R. ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione in qualsiasi momento:

- Quando vi sia la necessità di sottoporre i beni in concessione ad interventi di ristrutturazione o miglioria;
- Quando i beni in oggetto siano interessati da programmi o progetti che prevedono un mutamento della loro destinazione d'uso;
- Quando ricorra un interesse pubblico che, comunque, consigli all'A.Fo.R. di rientrare in possesso dei beni concessi;
- Quando la Regione Umbria faccia specifica richiesta al riguardo.

È altresì facoltà del concessionario recedere in ogni momento dalla concessione laddove reputi non raggiungibili gli obiettivi di essa previo preavviso di mesi 3.

Nel caso in cui L'A.Fo.R. intenda avvalersi della facoltà di recesso, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario, invitandolo a liberare i beni entro un congruo termine, di volta in volta stabilito dall'A.Fo.R. stessa in relazione al tipo di esigenza da soddisfare.

Il Concessionario avrà diritto al rimborso della parte di canone pagato proporzionalmente al periodo di mancato godimento dei beni in uso.

ART.5 (CANONE ANNUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO)

Il canone annuo di concessione è stabilito in € _____ (diconsi euro: _____).

Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato in via anticipata entro 10 giorni dalla stipula del presente atto e così entro la stessa data di ogni anno successivo, mediante PAGO-PA raggiungibile sul sito dell'Agenzia www.afor.umbria.it oppure sul conto corrente **IBAN:**

IT57P0760103000001011367867 intestato alla Agenzia Forestale Regionale. versamento al seguente IBAN: IT 28 E 02008 03039 000102363231, intestato a: Agenzia Forestale Regionale.

Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati solamente in caso in cui sia positivo.

ART. 6 (RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario solleva l'A.Fo.R. da qualsiasi responsabilità inerente all'uso dei beni in oggetto, per tutta la durata della concessione.

Egli è costituito custode dei beni dal momento dell'immissione nel possesso, coincidente con la data di stipula.

Qualsiasi danno arrecato dal concessionario o da chi per esso, ai beni concessi in uso e/o alle proprietà limitrofe, nel corso della concessione verrà imputato e addebitato al Concessionario, maggiorato di tutti gli oneri e spese conseguenti.

A tal fine il concessionario deposita la polizza assicurativa a copertura per il rischio derivante da danni a persone, cose o animali stipulata con la compagnia assicurativa _____.

Il concessionario produce altresì cauzione definitiva valida per tutta la durata della concessione/contratto a garanzia delle obbligazioni contrattuali per l'importo corrispondente ad una annualità di canone. Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione/contratto.

ART. 7 (RISOLUZIONE)

L'inadempienza da parte del Concessionario di una o più obbligazioni contrattuali contenute nel presente schema di contratto di concessione produrrà "*ipso iure*" la sua risoluzione.

Costituiscono espresso motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 C.C. in particolare:

- Il mancato pagamento del canone annuale alla scadenza pattuita;
- La sub-concessione o la cessione a terzi del godimento anche parziale dei beni in uso, la cessione del contratto oltre che la costituzione di servitù di qualsiasi genere;
- Il mutamento di destinazione d'uso dei beni, nonché l'utilizzo degli stessi in violazione delle modalità di gestione sopra stabiliti;
- La realizzazione di opere e/o interventi di miglioramento, innovazione addizioni e trasformazioni senza il preventivo consenso scritto dall'A.Fo.R. come sopra stabilito.

ART. 8 (IMPOSTA DI BOLLO)

Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono integralmente ed esclusivamente a carico del concessionario.

ART. 9 (MODIFICHE e INTEGRAZIONI)

Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto di concessione dovrà avvenire, a pena di nullità, nella forma scritta.

ART. 10 (INFORMATIVA)

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali che verranno trattati esclusivamente in funzione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concedente
Agenzia Forestale Regionale

Il Concessionario